
Ordinanza 21 febbraio 2003, n. 3265.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. n. 49 del 28.02.2003)

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 giugno 2003, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale e' stato esteso territorialmente lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Viste le note n. 366 del 18 dicembre 2002 e n. 105 in data 8 gennaio 2003 del Presidente della regione Umbria, e le note n. 908 del 31 dicembre 2002 e n. 33 in data 7 gennaio 2003 del Presidente della regione Marche con le quali sono state chieste le proroghe e il differimento dei termini disposti con precedenti ordinanze di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma colpiti dagli eventi sismici in data 11 marzo 2000;

Considerato che, con gli ordini del giorno approvati in Senato in data 20 dicembre 2002, il Governo si e' impegnato a disporre il differimento al 1 gennaio 2004 del recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, dovuti e non corrisposti dalle popolazioni danneggiate per effetto delle sospensioni di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile;

OMISSIS

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 agosto 2000, n. 3076, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";

DISPONE

Art. 1

1. Decorre dal 1 gennaio 2004 il recupero da parte dei competenti uffici dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, e dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 dicembre 1998, n. 2908, prorogato dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 6 luglio 2000, n. 3064, fino al 1 giugno 2001, e dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 18 dicembre 2001, n. 3168, prorogato al 1 gennaio 2003. La riscossione avverrà successivamente al 1 gennaio 2004 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili. La presente disposizione si applica a tutti i soggetti residenti, aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria ed ai medesimi soggetti direttamente interessati da ordinanze sindacali di sgombero.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 2000, n. 3101, è corrisposto per l'anno 2003 con le medesime modalità ivi previste e con oneri a carico del commissario delegato - presidente della regione Umbria.

Art. 2

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 2, dell'ordinanza n. 3061/2000, già prorogata dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 3098/2000, dall'articolo 1 dell'ordinanza n. 3175/2002 e dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 3239/2002 è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2003. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 3047/2000.

OMISSIS